



ENTE BILATERALE
ARTIGIANATO CAMPANIA

**carta
dei servizi**

occupazione
giovani
maternità
una tantum
sicurezza
donne
aziende
retribuzione
invalidità
contratti
artigiani
lavoratori
borse di studio
Fondo Unico
lavoro
assunzione
interventi
anzianità
providenze
solidarietà
contributi
apprendistato
dipendenti
formazione
impresa
bilateralità
qualità

2011

Progetto realizzato da:

E.B.A.C.
ENTE BILATERALE ARTIGIANATO CAMPANIA

Coordinamento:

Bruno MILO (direttore EBAC)
Antonio SAPUTO e Luigi LOMBARDO (dipendenti EBAC)

Stampa e grafica:

Tipografia Arti Grafiche Zaccaria S.r.l.

PRESENTAZIONE

L'E.B.A.C. (Ente Bilaterale Artigianato Campania) nasce nel 1994 dagli Accordi Interconfederali tra le Associazioni imprenditoriali Confartigianato – CNA – Casartigiani – CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti CGIL – CISL e UIL, allo scopo di garantire servizi ed interventi agli imprenditori artigiani ed ai loro dipendenti attraverso la Carta dei Servizi.

In definitiva le Parti Sociali, per mezzo dell'EBAC intendono dare un apporto allo sviluppo ed al sostentamento delle aziende artigiane e dei loro lavoratori senza incidere sulle risorse pubbliche, infatti l'Ente opera a livello regionale per offrire contributi alle aziende ed ai loro lavoratori non solo in caso di crisi settoriale e/o di sospensione dell'attività lavorativa ma anche per il sostegno del loro reddito.

I recenti Accordi Interconfederali del settore artigiano hanno completamente ridisegnato l'intero quadro dei rapporti tra le Imprese e gli Enti Bilaterali, ed in particolare l'Accordo Attuativo del 15.12.2009 ha dato l'avvio ad una serie di disposizioni in materia di contrattualizzazione delle prestazioni che hanno preso il concreto avvio dal 1 luglio 2010. Infatti da quella data sono variati gli importi e le modalità di versamenti agli Enti bilaterali, e precisamente il contributo di adesione è diventato pari ad 10,42 per ogni dipendente da versarsi mensilmente col modello F24. Le aziende che intendano rinunciare alla copertura delle prestazioni che attualmente il sistema della Bilateralità offre, dovranno obbligatoriamente erogare mensilmente in busta paga ai propri dipendenti l'importo lordo di € 25,00, infatti è stato sancito che le prestazioni previste ed erogate dalla bilateralità sono un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, nei confronti dell'impresa datrice di lavoro non aderente all'ente, il diritto a ricevere una prestazione equivalente (rif.ti : Circolare Minilavoro n. 43 del 15.12.2010 e Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata - Quesito n. 80/2010 del 12.10.2010).

Aderendo all'EBAC, si avrà invece il diritto di accedere alla vasta gamma di provvidenze previste dalla Carta dei Servizi sia per i datori di lavoro che per i loro dipendenti.

Inoltre collegandovi al sito dell'EBAC (www.ebac-campania.org) potrete avere una visione dettagliata di tutti i contributi che l'EBAC mette a disposizione, le procedure di richiesta, le modalità di adesione all'EBAC, e tutto quello che riguarda il Sistema della Bilateralità.

Siamo convinti che questo rinnovato clima di fattiva collaborazione ci aiuti moltissimo nel perseguire l'obiettivo di crescere sempre di più, e contiamo sulla vostra fiducia nei confronti dell'EBAC, sempre più impegnato con determinazione e coerenza, nel sostegno allo sviluppo ed alla tutela delle imprese e dei lavoratori del comparto artigiano in un periodo, come questo, particolarmente difficile dal punto di vista economico, politico e sociale.

IL COMITATO DI GESTIONE

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 – Versamenti all’Ente

A partire dal 1° luglio 2010, in virtù degli accordi collettivi sottoscritti nazionalmente tra le Parti sociali in materia di Bilateralità e contrattualizzazione del diritto dei lavoratori alle prestazioni, le imprese verseranno una quota omnicomprensiva pari ad € 125,00 annui per ogni dipendente. Tale quota sarà frazionata in 12 quote mensili pari ad € 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza ed è ridotta del 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti od i licenziati nel corso del mese. I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24, evidenziando il codice tributo “EBNA” così come riportato nella risoluzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate. L’impresa, con l’adesione alla bilateralità ottempera ai relativi obblighi contrattuali, e assolve ogni suo obbligo, in materia, nei confronti dei lavoratori. In assenza di adesione, l’Azienda è tenuta ad erogare ai lavoratori in forza un importo forfettario pari ad € 25,00 lordi su tredici mensilità. In tal caso l’impresa è tenuta altresì all’erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle previste dalla Bilateralità nazionale e regionale.

Art. 2 – Requisiti per l’accesso alle prestazioni

Usufruiscono delle prestazioni e dei servizi dell’Ente, le imprese artigiane, e le imprese che adottano i CCNL sottoscritti dai Soci fondatori dell’Ente, anche in forma cooperativa ed i consorzi di cui alla normativa vigente che effettuano il regolare versamento dei contributi all’Ente, ed i relativi lavoratori dipendenti. Sono escluse le imprese edili e quelle di Autotrasporto Conto Terzi. Le cooperative artigiane sono tenute al versamento dei soci lavoratori.

Il C.d.G. potrà costituire recapiti operativi nell’ambito delle singole province, denominati Sportelli EBAC, i quali saranno preposti a dare informazioni sia alle imprese che ai lavoratori interessati alle prestazioni per assumere le necessarie informazioni, ricevere materiale, presentare documenti, nonché all’inoltro presso l’Ente delle richieste di prestazioni provenienti dalle imprese utilizzando idonea modulistica predisposta dall’Ente stesso.

Entro il 30 aprile di ogni anno, e comunque compatibile con i bilanci dell’EBAC, il Comitato di Gestione utilizzando anche le risorse residue degli anni precedenti apposterà, per ogni singola agevolazione prevista, appositi fondi.

Per ottenere le provvidenze previste dalla Carta dei Servizi dell’Ente, gli interessati, in base alle procedure del presente regolamento ed al verificarsi degli eventi ammessi a contributo, debbono presentare apposita domanda all’EBAC.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese ed i relativi dipendenti in regola con tutte le sottoelencate condizioni:

- versamenti da almeno un anno;
- versamenti annualità in corso;
- rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L'importo delle provvidenze erogate sarà proporzionale ai versamenti effettuati ed in particolare:

- a) per il dipendente a tempo pieno sarà previsto un contributo pari al 100%, invece nel caso di dipendente part-time l'importo del contributo sarà riproporzionato alla quota di adesione versata;
- b) per l'impresa invece bisognerà considerare la media percentuale delle quote di adesione complessivamente versate.

I modelli di versamento dovranno essere allegati alla domanda.

Gli atti e le copie dei documenti prodotti per copia conforme, a corredo delle istanze di contributo, dovranno essere firmate per copia conforme all'originale dal titolare o dal consulente abilitato con allegata copia del documento di riconoscimento del titolare o del consulente.

Inoltre all'atto della presentazione dell'istanza di contributo alla domanda andrà allegata un certificato aggiornato di iscrizione all'Albo Artigiano o al Registro delle Imprese, la dimostrazione dell'applicazione dei CCNL sottoscritti dai Soci fondatori (solo per i contributi alle imprese), una fotocopia del documento di identità del richiedente, l'autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy, e l'autocertificazione di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Inoltre dovrà compilare la Scheda di Adesione prevista sul sito WEB.

L'erogazione di tutte le prestazioni, benefici e sussidi dell'Ente potrà avvenire solamente nei limiti di disponibilità dei fondi specifici esistenti.

Nel caso in cui l'importo stanziato fosse insufficiente a coprire l'intero ammontare delle richieste ritenute valide, le agevolazioni saranno suddivise proporzionalmente fra tutte le richieste.

Il Comitato di Gestione è autorizzato ad utilizzare le risorse eventualmente residue a copertura di maggiori spese.

Art. 3 - Massimali ed esclusioni

Tutte le domande relative alle richieste per i fondi della Carta dei Servizi, ad esclusione di Eventi Eccezionali, Disoccupazione e Sospensione dovranno pervenire all'EBAC entro l'ultimo giorno di febbraio del successivo anno.

Il tetto massimo che l'azienda potrà ricevere entro l'annualità, anche sommando le diverse richieste, ed escludendo gli Eventi Eccezionali, Disoccupazione, e Sospensione, non potrà superare l'importo di € 4.000,00.

Il tetto massimo che ogni singolo dipendente potrà ricevere entro l'annualità, anche sommando le diverse richieste, ed escludendo la Disoccupazione, gli Eventi Eccezionali e la Sospensione, non potrà superare l'importo di € 4.000,00.

Relativamente alla Sospensione e Disoccupazione, l'Ente interviene con provvidenze a complemento di quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4 – Anagrafe elettronica delle imprese

Presso l'Ente è istituita una anagrafe delle imprese, nella quale dovranno essere memorizzate, in successione temporale, tutte le informazioni utili per il funzionamento dello stesso e le singole posizioni di diritto ed obbligo.

I dati individuali delle aziende saranno soggetti per chiunque, membro di organismo dell'Ente o collaboratore subordinato, al più rigoroso vincolo del segreto d'ufficio, anche ai sensi della vigente normativa, mentre saranno pienamente divulgabili i dati aggregati generali per territorio e settore.

Art. 5 – Informazioni ai fruitori ed ai soci

L'Ente invierà periodicamente alle imprese che abbiano effettuato regolarmente i versamenti previsti, materiale di informazione, documentazione o altre indicazioni utili alla fruizione dei servizi e prestazioni.

Art. 6 – Contribuzioni comuni a tutti i settori

Le entrate derivanti dal 1° articolo relative al Fondo di Sostegno al Reddito come da Accordi Interconfederali Nazionali, dedotte le spese di funzionamento dell'Ente e le risorse destinate a consolidare all'esterno la struttura e l'operatività dell'Ente, saranno ripartite secondo le decisioni del Comitato di Gestione, tra le provvidenze indicate dall'Allegato 1.

La quota minima finalizzata all'intervento integrativo ex comma 1, art. 19 legge 2/2009, in base agli Accordi Interconfederali del 23 luglio 2009 e del 30 giugno 2010, è pari ad € 29,00 lordi annui per ogni lavoratore dipendente.

Art. 7 – Rappresentanza Sindacale

Nel versamento di cui all'art. 1 sono comprese, nella misura stabilita dagli Accordi Interconfederali del 23 luglio 2009 e del 30 giugno 2010, le quote destinate a sostenere le nuove relazioni sindacali.

Art. 8 – Contribuzioni categoriali

Contratti o Accordi collettivi regionali possono pattuire una contribuzione a carico delle imprese finalizzata ad incrementare uno o più fondi.

Le entrate di cui sopra, saranno messe a disposizione dei vari fondi categoriali, dedotte le spese di funzionamento in proporzione alle entrate complessive.

INDICAZIONI OPERATIVE

Con decorrenza 1 luglio 2010, i contributi annui a carico delle imprese riferiti a ciascun lavoratore dipendente, per rilanciare l'attività complessiva degli Enti bilaterali dell'artigianato, alla luce anche delle recenti novità legislative in materia di ammortizzatori sociali «in deroga», sono i seguenti:

Tab. 1	
a) Rappresentanza sindacale	€ 12,50
b) Rappresentanza territoriale sicurezza e formazione sicurezza	€ 18,75
c) Ente bilaterale nazionale	€ 1,25
d) Rappresentanza imprese	€ 31,25
e) Fondo Sostegno al Reddito/EBAC	€ 61,25 (*)
Totale	€ 125,00

(*) questo importo è comprensivo dei € 29,00 stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione. Il contributo annuale per la nuova bilateralità, pari ad € 125 annui, deve essere versato per ogni lavoratore dipendente, compresi i contratti a tempo determinato, i rapporti di lavoro part-time superiori a 20 ore settimanali, gli apprendisti, i contratti di inserimento, i lavoratori in prova, ecc. Sono esclusi i rapporti di lavoro non subordinato: i co.co.pro, gli stages/tirocini, ecc.

Tab. 2	
Lavoratori subordinati a tempo pieno e part-time superiori a 20 ore settimanali	€ 125 annui (€ 10,42 mensili)
Lavoratori subordinati part-time fino a 20 ore settimanali	€ 62,50 annui (€ 5,21 mensili)

Tale contributo è divisibile in 12 quote mensili pari ad € 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza, ed è ridotto del 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti o i licenziati nel corso del mese.

I nuovi importi annui pari a € 125,00 per dipendente entreranno in vigore dal 1 gennaio 2011. Il contributo di solidarietà "oneri previdenziali" del 10% (Art. 9 bis L. 01/06/91 n° 166 comma 2°) dovrà essere versato mensilmente dai datori di lavoro e calcolato su € 2,40 per lavoratore, tramite DM10/Uniemens di competenza del mese in cui si è versato il contributo di adesione, riproporzionato per i part-time.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le imprese che applicano i C.C.N.L. così come previsti dagli Accordi Interconfederali 2008/2009.

Napoli, 28 aprile 2011

PROVVIDENZE E PROCEDURE

CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI

1. Eventi eccezionali – Fondo Unico a favore dei dipendenti
2. Contratti di Solidarietà – Legge 236/93
3. Sospensione attività lavorativa per crisi settoriale
4. Disoccupazione dei dipendenti
5. Anzianità professionale aziendale di almeno otto anni
6. Contributi Maternità delle dipendenti
7. Contributi Protesi sanitarie
8. Contributi Borse di Studio promozione nella Scuola Media Superiore
9. Contributi Borse di Studio figli universitari
10. Contributi ai dipendenti per cure oncologiche e dialisi
11. Contributi ai dipendenti per l'acquisizione del requisito professionale

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AZIENDE

12. Eventi eccezionali – Fondo Unico a favore delle aziende
13. Apprendistato Professionalizzante (contributi per la formazione degli Apprendisti)
14. Interventi per l'incremento dell'occupazione
15. Contributi per l'assunzione di apprendisti formati
16. Contributi per la Sicurezza – (Risanamento e Macchine Utensili)
17. Contributi per la Maternità delle Imprenditrici
18. Formazione Artigiani Fondartigianato
19. Contributi per l'assunzione di donne
20. Contributi per l'assunzione di dipendenti Over 50
21. Contributi per l'assunzione di giovani dipendenti - max 32 anni
22. Contributi per l'assunzione di portatori di handicap
23. Contributi alle aziende che utilizzino fonti energetiche alternative
24. Contributi agli imprenditori per la certificazione di qualità ISO
25. Contributi agli imprenditori per il passaggio generazionale
26. Contributi agli imprenditori per cure oncologiche e dialisi
27. Contributi agli imprenditori per la video sorveglianza
28. Contributi agli imprenditori per l'acquisizione del requisito professionale

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI

29. Contributi per la Formazione sulla Sicurezza
30. Contributi per incidenti sul lavoro con una invalidità di almeno il 30%
31. Contributi agli orfani di artigiani che sono deceduti per motivi di lavoro
32. Contributi a sostegno della retta asilo nido

CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI

(1) FONDO UNICO EVENTI ECCEZIONALI



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività
- calamità naturali
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa
- incendio

MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il FSR interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure e per anno solare:

- 80 % per un massimo di 40 ore per singolo lavoratore
- 40 % per le ulteriori ore fino a 320

La percentuale è riferita alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore.

Il Fondo corrisponderà le quote di propria competenza, tramite assegno di disposizione, attraverso le imprese.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo i fac-simili predisposti dal Comitato di Gestione. (**all. n. 1 + all. n. 1/A + all. n. 1/B**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

DISPOSIZIONI VARIE

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

(2) CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate a riduzioni di orario di cui all'art. 5 della L.236/93 ed agli accordi interconfederali.

MISURA DELLE PROVVIDENZE

In caso di riduzione dell'orario annuo di lavoro, il periodo interessato dal contratto di solidarietà non potrà essere inferiore a due settimane e superiore ai limiti di legge. Negli altri casi la riduzione non potrà essere inferiore a 80 ore e superiore ai limiti di legge.

Previo accordo sindacale il Fondo eroga:

- a) fino alla 15^a settimana una prestazione pari al 50% della retribuzione persa;
- b) dalla 16^a settimana alla 30^a settimana una prestazione pari al 35% della retribuzione persa;
- c) dalla 31^a settimana e fino al termine dell'evento una prestazione pari al 20% della retribuzione persa.

Il Fondo regionale erogherà le provvidenze anche a quei lavoratori che non dovessero eventualmente beneficiare del contributo pubblico.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziate.

Inoltre la misura del sussidio erogato sarà riproporzionata in caso di intervento della Direzione Provinciale del Lavoro competente.

Il Comitato di Gestione, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, provvede a deliberare l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso, disponendo l'effettuazione del pagamento all'impresa.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo i fac-simili predisposti dal Comitato di Gestione (**all. n. 2 + all. n. 2/A + all. n. 2/B**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

DISPOSIZIONI VARIE

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario effettivamente svolto.

Le Parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato. Pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

In occasione di eventuali interventi legislativi, modificativi o sostitutivi della L. 236/93 le Parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche.

Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alle disposizioni dello Statuto.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

(3) SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER CRISI SETTORIALE



TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il Fondo regionale provvede ad erogare un sussidio a favore dei dipendenti sospesi per crisi settoriale dall'attività lavorativa per periodi superiori a 5 giorni, e fino a 60 giorni lavorativi. L'accesso a tale provvidenza può essere chiesto:

- quando l'impresa abbia preventivamente utilizzati gli istituti contrattuali nei confronti dei dipendenti interessati dalla sospensione.

MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il Fondo eroga un sussidio pari al 50% della paga base, contingenza, EDR spettanti al lavoratore durante il periodo di sospensione sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato al momento della sospensione. Il sussidio in questione sarà ovviamente rideterminato ed adeguato in caso di concessione all'azienda di trattamenti CIG ordinaria e/o in deroga fino al 20% della quota erogata dalla CIG. La somma complessiva (CIG + contributi EBAC) non potrà superare l'80% dello stipendio.

Il Comitato di Gestione provvede a deliberare le erogazione del sussidio disponendo l'effettuazione del pagamento attraverso l'azienda.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo i fac-simili predisposti dal Comitato di Gestione (**all. n. 3 + all. n. 3/A + all. n. 3/B**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

DISPOSIZIONI VARIE

La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell'orario di lavoro. a Parti hanno inteso fornire ai lavoratori un sostegno in caso di mancanza del reddito ed alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato. Infine periodicamente l'azienda è tenuta a presentare all'EBAC copia dei mod. UNIEMENS trasmessi agli enti di previdenza al fine di permettere il monitoraggio del periodo oggetto del sussidio.

DISPOSIZIONI FINALI

L'accordo sindacale è previsto esclusivamente per accedere alle provvidenze del Fondo.

Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alle disposizioni dello Statuto.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

PROCEDURA UNICA PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI SINDACALI RELATIVI AD: EVENTI ECCEZIONALI – SOSPENSIONE – SOLIDARIETÀ – DISOCCUPAZIONE

Per accedere alle suddette provvidenze (Eventi Eccezionali – Sospensione – Solidarietà – Disoccupazione) le imprese artigiane devono rispettare le seguenti procedure:

- a) comunicare preventivamente, con raccomandata A.R., alle tre OO.SS. (CGIL – CISL – UIL) ed ad una delle quattro OO.AA. (CONFARTIGIANATO – CNA – CASARTIGIANI - CLAAI) cui aderisce o conferisce mandato, l'intenzione di avviare la procedura.
- b) trascorsi dieci giorni, stipulare con le Organizzazioni che hanno risposto alla richiesta di procedura di cui al p. a), un accordo aziendale che stabilisca le modalità di sospensione o riduzione;

Inviare l'accordo di cui sopra all'EBAC – P.zza Garibaldi, 80 – 80142 Napoli.

(4) INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito (FSR) provvede ad erogare un sussidio a favore dei lavoratori licenziati.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati da imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, che abbiano almeno una anzianità di servizio di 1 anno.

Il sussidio è concesso nella misura massima di € 100,00 lorde settimanali per un massimo di 15 settimane e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione in mancanza di integrazione da parte dell'INPS. In caso di integrazione INPS la quota dell'intervento dell'EBAC sarà pari al 20% dell'integrazione.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione. (**all. n. 4**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alla richiesta.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

In presenza di contestazione del lavoratore sui motivi di licenziamento, il Comitato di Gestione sospende l'erogazione fino al termine della controversia.

Il Comitato di Gestione delibera, secondo le procedure previste dallo Statuto dell'Ente sull'ammissione della domanda.

Entro la fine di ogni trimestre solare, o entro il mese successivo alla scadenza del periodo ammesso a contributo, il lavoratore presenta all'EBAC, la richiesta di erogazione del contributo spettante, documentando la permanenza dello stato di disoccupazione con autocertificazione.

Il Comitato di Gestione, tenuto conto della richiesta di cui sopra, provvede a deliberare l'erogazione del contributo disponendo l'effettuazione del pagamento al lavoratore.

(5) ANZIANITÀ PROFESSIONALE AZIENDALE



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, il FSR provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno otto anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa.

La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per il dipendente che ha maturato una anzianità di servizio uguale o superiore a otto anni presso la stessa impresa è previsto il contributo dell'anzianità professionale aziendale. Tale contributo sarà pari, nella massima misura, a € 500,00 una tantum.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 5**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(6) MATERNITÀ DIPENDENTI



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il FSR provvede ad erogare provvidenze a favore delle dipendenti che abbiano procreato, e che abbiano almeno 1 anno di anzianità di servizio presso la stessa ditta.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per la donna in maternità è previsto un contributo, nella misura massima, di € 1.000,00 ed € 2.000,00 in caso di parto gemellare.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC, non oltre l'anno dall'evento e secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 6**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(7) CONTRIBUTI PROTESI SANITARIE



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il FSR provvede ad erogare contributi a favore dei dipendenti, coniugi e figli a carico, per l'acquisto di protesi acustiche, visive, dentarie ed ortopediche. Inoltre è necessario che il lavoratore abbia almeno 1 anno di anzianità di servizio presso la stessa ditta.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il FSR concorrerà per il 25% della spesa sostenuta (IVA compresa) con un massimale di € 1.000,00 annuali per il lavoratore e per i familiari.

Relativamente agli occhiali da vista, la spesa sarà ammissibile fino ad un massimo di € 100,00.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 7**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(8) BORSA DI STUDIO PROMOZIONE NELLA SCUOLA MEDIA SECONDARIA



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il FSR provvede ad erogare contributi per i figli a carico dei dipendenti che siano stati promossi dalla Scuola Media dell'obbligo agli Istituti Superiori con almeno la media del Distinto. Inoltre è necessario che il lavoratore abbia almeno 1 anno di anzianità di servizio presso la stessa ditta.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il FSR erogherà, nella misura massima, una borsa di studio del valore di € 750,00 intestandola al genitore lavoratore.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 8**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(9) BORSA DI STUDIO FIGLI UNIVERSITARI



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il FSR provvede ad erogare contributi per i figli universitari dei dipendenti che superino almeno i 2/3 degli esami annuali in corso previsti. Inoltre è necessario che il lavoratore abbia almeno 1 anno di anzianità di servizio presso la ditta.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il FSR erogherà, nella misura massima, una borsa di studio annuale del valore di € 1.000,00 intestandola al genitore lavoratore.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 9**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(10) CONTRIBUTI AI DIPENDENTI per cure oncologiche e dialisi



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo, nella massima misura, pari ad euro 1.500,00 una tantum.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per l'imprenditore che necessita sottoporsi a cure oncologiche come chemioterapia, ed a dialisi è previsto un contributo nella misura massima suindicata.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo i fac-simili predisposti dal Comitato di Gestione (**all. n. 10**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(11) CONTRIBUTI AI DIPENDENTI per l'acquisizione del requisito professionale



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo, nella massima misura, pari al 50% del costo sostenuto per il conseguimento della qualifica professionale tramite corsi autofinanziati, fino ad un massimo di € 1.500,00.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per ciascun giovane che sia assunto come personale dipendente nei settori: Acconciatura, Estetica, Autoriparazione e Impiantistica, entro cinque anni dall'ottenimento di un requisito professionale a seguito di un corso autofinanziato regionale.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo i fac-simili predisposti dal Comitato di Gestione (**all. n. 11**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

CONTRIBUTI PER LE AZIENDE

(12) EVENTI ECCEZIONALI



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il FSR provvede ad erogare contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute e dei danni subiti a seguito di eventi eccezionali derivanti da fattori esterni all'impresa, così come previsto dall'Accordo Interconfederale del 21/07/88 di cui al punto 7:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività
- calamità naturali
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa
- incendio

Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale delle attività dell'impresa: pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento, relative al primo ripristino del ciclo produttivo, - ivi compreso il rimborso del costo del personale dipendente utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero ecc., nonché quelle conseguenti ai danni causati dall'evento agli immobili, impianti, attrezzature, materiali e prodotti.

Non è previsto, fra le spese ammissibili, il mancato reddito dell'impresa dovuto all'evento.

Il contributo è concesso nella misura del 25% delle somme ammesse e non potrà superare i **15.000,00 euro**.

Il FSR non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a **500,00 euro**.

PROCEDURA

Per richiedere l'ammissione al contributo le imprese debbono inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione **(all. n. 12)**.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Il Comitato di Gestione delibera, secondo le procedure previste dal Regolamento Generale sull'ammissione della domanda al contributo.

DISPOSIZIONI VARIE

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

(13) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (PER LA FORMAZIONE APPRENDISTI)



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo eroga provvidenze alle imprese per lo svolgimento della formazione degli apprendisti nel contratto dell'apprendistato professionalizzante secondo quanto previsto dalle norme in materia e dai Contratto Collettivi Nazionali di Lavoro.

Le imprese per poter ottenere le suddette provvidenze, devono adempiere a quanto previsto dall'Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione Campania e le Parti Sociali il 10.12.2010, e pubblicato nel BURC n. 3 del 17.01.2011. In particolare le aziende artigiane devono rispettare quanto previsto dall'allegato A) del suddetto accordo quadro, 2° capoverso, e precisamente: "Le ore di formazione formale, interne ed esterne all'azienda, non possono essere complessivamente inferiori a 120 ore l'anno e devono essere erogate nel corso del normale orario di lavoro. Qualora la formazione sia interamente erogata dall'azienda con l'assistenza di un Ente Bilaterale o di una struttura dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione regionale per lo svolgimento di attività formativa, avvalendosi del contributo economico dell'ente in misura non inferiore al 50% dei relativi oneri, il numero di ore di formazione formale può essere ridotto fino ad 80 ore.

Tale norma sarà adeguata qualora dovessero intervenire modificazioni da parte della Regione Campania e Parti Sociali.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il sussidio è concesso nella misura annua del 50% del costo della formazione, e con un massimale di € 400,00 per apprendista.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo l'impresa deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 13**).

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione come da allegato.

Il Comitato di Gestione delibera, secondo le procedure previste dal Regolamento Generale sulla erogazione del contributo.

DISPOSIZIONI VARIE

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

(14) INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il FSR provvede ad erogare contributi alle imprese che incrementano l'organico assumendo dipendenti a tempo indeterminato (non provenienti dall'Apprendistato) e che non abbia effettuato riduzione di personale nell'annualità nella quale ha assunto richiedendo il contributo.

L'incremento si verifica quando il numero di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno (esclusi gli apprendisti) in forza al 31 dicembre è superiore a quello degli stessi dipendenti in forza al 1° gennaio precedente. Le dimissioni volontarie dei lavoratori producono comunque effetto ai fini della valutazione della riduzione del personale. Le imprese sono tenute a salvaguardare i livelli occupazionali per i 12 mesi successivi all'assunzione, pena il rimborso del contributo erogato

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo è concesso, per ogni dipendente che ha concorso ad incrementare l'organico, nella misura massima di € 1.500,00

PROCEDURA

Per richiedere il contributo l'impresa deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 14**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

DISPOSIZIONI VARIE

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

(15) ASSUNZIONE DI APPRENDISTI A TEMPO INDETERMINATO E CHE SUPERINO IL PERCORSO DI FORMAZIONE



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il FSR prevede ad erogare contributi alle imprese che assumono a tempo indeterminato Apprendisti che abbiano superato il percorso di formazione.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo è pari a € 3.000,00 per le imprese che assumono apprendisti a tempo indeterminato che abbiano superato il percorso di formazione. Il contributo è erogato a favore dell'impresa assumente e non è cumulabile con eventuali altri contributi concessi dall'ente ivi compreso il contributo per l'incremento occupazionale in quanto trattasi di trasformazione di rapporto di lavoro che non è rilevante ai fini della media occupazionale.

Tale contributo non è cumulabile con eventuali altri contributi concessi dall'ente ivi compreso il contributo per l'incremento occupazionale in quanto trattasi di trasformazione di rapporto di lavoro che non è rilevante ai fini della media occupazionale.

Inoltre se l'impresa rientra ed è beneficiaria di aiuti regionali aventi ad oggetto la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro dell'apprendista formato il contributo EBAC sarà oggetto di un opportuno ricalcolo.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo l'impresa deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione **(all. n. 15)**.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

DISPOSIZIONI VARIE

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

(16/A) SICUREZZA RISANAMENTO



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il FSR interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

- Miglioramenti della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l'adeguamento degli impianti alle normative vigenti (L. 46/90 – D.Lgs. 81/08)
- Contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro
- Contenimento delle emissioni in atmosfera
- Investimenti tesi ad una minore produzione di rifiuti
- Trattamento scarichi idrici
- Adeguamento HACCP – D.Lgs. 155/97
- Adeguamento strutture aziendali.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari al 25 % delle somme ammesse.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € **2.500,00** per anno solare.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda all'EBAC secondo il facsimile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 16/A**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € **500,00**.

DISPOSIZIONI VARIE

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

(16/B) SICUREZZA - MACCHINE UTENSILI



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte dell'acquisto di nuove macchine utensili, in sostituzione e/o adeguamento di quelle obsolete, ed in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari al 25% delle somme ammesse.

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 16/B**).

PROCEDURA

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali quando applicate) di **€ 2.500,00** per anno solare.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a **€ 500,00**.

Per gli acquisti effettuati tramite contratto di leasing viene considerato il costo iniziale del bene.

DISPOSIZIONI VARIE

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

(17) MATERNITÀ PER LE DONNE IMPRENDITRICI



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il FSR provvede ad erogare provvidenze a favore delle titolari d'impresa che abbiano procreato.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per la donna in maternità è previsto un contributo, nella misura massima, di € 1.000,00 ed € 2.000,00 in caso di parto gemellare.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo l'imprenditrice deve inoltrare domanda all'EBAC, non oltre l'anno dall'evento e secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 17**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(18) FORMAZIONE ARTIGIANI FONDARTIGIANATO



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Fondartigianato finanzia interventi di formazione di specializzazione ed aggiornamento tecnico per i lavoratori dipendenti; l'EBAC, per permettere lo stesso aggiornamento e la stessa specializzazione, finanzia la formazione rivolta ai titolari di impresa.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZA

Il contributo è concesso, massimamente, nella misura del 50% del costo unitario per la formazione continua realizzata da Fondartigianato per i titolari d'impresa.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo l'imprenditore deve inoltrare domanda all'EBAC, secondo il facsimile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 18**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(19) CONTRIBUTO ASSUNZIONE DONNE



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo nei confronti dei datori di lavoro che hanno assunto presso la loro azienda personale femminile applicando il contratto a tempo indeterminato.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo sarà pari, nella massima misura, ad € 4.000,00 erogabile in tre anni con le seguenti percentuali:

- 1° anno 20 %
- 2° anno 30%
- 3° anno 50%

Il datore di lavoro, annualmente, al fine di ottenere il contributo dovrà dimostrare l'assunzione consegnando copia modello UNILAV ed il successivo mantenimento in forza del personale femminile oggetto del contributo, inviando all'ente copia del libro unico e dei modelli UNIEMENS trasmessi per tutto l'anno.

Il licenziamento della dipendente, dovuto a qualsiasi causa comporterà la sospensione del contributo.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il datore di lavoro in regola con il versamento dei contributi EBAC deve inoltrare domanda all'ente secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione. **(all. n. 19).**

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(20) CONTRIBUTO ASSUNZIONE OVER 50



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo nei confronti dei datori di lavoro che hanno assunto presso la loro azienda personale over 50.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo sarà pari, nella massima misura, ad € 4.000,00 erogabile in tre anni con le seguenti percentuali:

- 1° anno 20 %
- 2° anno 30%
- 3° anno 50%

Il datore di lavoro, annualmente, al fine di ottenere il contributo dovrà dimostrare l'assunzione consegnando copia modello UNILAV ed il successivo mantenimento in forza del personale over 50 oggetto del contributo, inviando all'ente copia del libro unico e dei modelli UNIEMENS trasmessi per tutto l'anno.

Il licenziamento del dipendente, dovuto a qualsiasi causa, comporterà la sospensione del contributo.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il datore di lavoro in regola con il versamento dei contributi EBAC deve inoltrare domanda all'ente secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione. **(all. n. 20).**

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(21) CONTRIBUTO ASSUNZIONE MAX 32 ANNI



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo nei confronti dei datori di lavoro che hanno assunto presso la loro azienda personale giovane la cui età non superi i 32 anni.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo sarà pari, nella massima misura, ad € 4.000,00 erogabile in tre anni con le seguenti percentuali:

- 1° anno 20 %
- 2° anno 30%
- 3° anno 50%

Il datore di lavoro, annualmente, al fine di ottenere il contributo dovrà dimostrare l'assunzione consegnando copia modello UNILAV ed il successivo mantenimento in forza del personale con età non oltre i 32 anni oggetto del contributo, inviando all'ente copia del libro unico e dei modelli UNIEMENS trasmessi per tutto l'anno.

Il licenziamento del dipendente, dovuto a qualsiasi causa comporterà la sospensione del contributo.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il datore di lavoro in regola con il versamento dei contributi EBAC deve inoltrare domanda all'ente secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione **(all. n. 21)**.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(22) CONTRIBUTO ASSUNZIONE PORTATORI DI HANDICAP



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo nei confronti dei datori di lavoro che hanno assunto presso la loro azienda personale portatore di handicap di cui alla Legge n. 104/92 , e con almeno il 67 per cento di invalidità.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo sarà pari, nella massima misura, ad € 4.000,00 erogabile in tre anni con le seguenti percentuali:

- 1° anno 20 %
- 2° anno 30%
- 3 anno 50%

Il datore di lavoro, annualmente, al fine di ottenere il contributo dovrà dimostrare l'assunzione consegnando copia modello UNILAV ed il successivo mantenimento in forza del personale disabile oggetto del contributo, inviando all'ente copia del libro unico e dei modelli UNIMENS trasmessi per tutto l'anno, unitamente alla certificazione comprovante l'ottenimento della percentuale minima di invalidità presso gli enti preposti.

Il licenziamento del dipendente, dovuto a qualsiasi causa comporterà la sospensione del contributo.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il datore di lavoro in regola con il versamento dei contributi EBAC deve inoltrare domanda all'ente secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione **(all. n. 22)**.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(23) CONTRIBUTI ALLE AZIENDE CHE UTILIZZANO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo, nella massima misura, pari al 10% dell'investimento realizzato, fino ad un massimo di € 2.000,00.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per ciascuna azienda che realizzi un investimento finalizzato all'installazione di un impianto energetico di tipo alternativo (fotovoltaico – eolico – etc.) è previsto un contributo nella misura massima suindicata.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo i fac-simili predisposti dal Comitato di Gestione (**all. n. 23**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(24) CONTRIBUTI AGLI IMPRENDITORI per la certificazione di qualità ISO



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo, nella massima misura, pari al 30% dell'investimento realizzato, fino ad un massimo di € 2.000,00.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per ciascuna azienda che realizzi il primo ingresso alla certificazione di qualità (Iso..... etc.) è previsto un contributo nella misura massima suindicata. Il contributo non può essere richiesto nuovamente prima di quindici anni.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo i fac-simili predisposti dal Comitato di Gestione **(all. n. 24)**.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(25) CONTRIBUTI AGLI IMPRENDITORI per il passaggio generazionale



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo, nella massima misura pari ad € 2.000,00 una tantum

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per premiare la trasmissione dei saperi e delle arti di generazione in generazione è previsto un contributo nella misura massima suindicata, qualora l'impresa sia trasmessa da padre in figlio, tra nonno e nipote, tra zio e nipote.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo i fac-simili predisposti dal Comitato di Gestione (**all. n. 25**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(26) CONTRIBUTI AGLI IMPRENDITORI per cure oncologiche e dialisi



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo, nella massima misura, pari ad euro 3.000,00 una tantum.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per l'imprenditore che necessita sottoporsi a cure oncologiche come chemioterapia, ed a dialisi è previsto un contributo nella misura massima suindicata.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo i fac-simili predisposti dal Comitato di Gestione **(all. n. 26)**.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(27) CONTRIBUTI AGLI IMPRENDITORI per la videosorveglianza



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo, nella massima misura, pari al 30% dell'investimento realizzato, fino ad un massimo di € 1.000,00.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per ciascuna azienda che realizzi un impianto di videosorveglianza antirapina è previsto un contributo nella misura massima suindicata. Il contributo non può essere richiesto nuovamente prima di quindici anni.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo i fac-simili predisposti dal Comitato di Gestione (**all. n. 27**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(28) CONTRIBUTI AGLI IMPRENDITORI per l'acquisizione del requisito professionale



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo, nella massima misura, pari al 50% del costo sostenuto per il conseguimento della qualifica professionale tramite corsi autofinanziati, fino ad un massimo di € 2.000,00.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per ciascun imprenditore che crei una nuova impresa con personale dipendente nei settori: Acconciatura, Estetica, Autoriparazione e Impiantistica, entro cinque anni dall'ottenimento di un requisito professionale a seguito di un corso autofinanziato regionale.

PROCEDURA


Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'ente secondo i fac-simili predisposti dal Comitato di Gestione (**all. n. 28**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

CONTRIBUTI PER LE AZIENDE ED I LORO DIPENDENTI

(29) FORMAZIONE SICUREZZA



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Contributi per le imprese e per i dipendenti che partecipano ai corsi di formazione per la sicurezza sui posti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08. Devono partecipare a corsi di formazione specifica:

- i datori di lavoro che intendono assumere in proprio i compiti di responsabile della prevenzione e della sicurezza all'interno della propria azienda (ore 16);
- gli addetti alla gestione delle emergenze primo soccorso (ore 16) e prevenzione incendi (ore 4);
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (ore 36) di cui 4 devono contenere il Sistema Bilaterale e gli Organismi Paritetici.

DURATA E MISURA DEL CONTRIBUTO

L'EBAC rimborsa, nella massima misura, il 90% della spesa di formazione, con tetto massimo di 250 euro, effettuata dalle organizzazioni socie o dai loro enti di formazione.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo l'imprenditore deve inoltrare domanda all'EBAC, secondo il facsimile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 29**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(30) CONTRIBUTO PER DATORI DI LAVORO E DIPENDENTI CHE HANNO AVUTO UN INCIDENTE SUL LUOGO DI LAVORO CON UNA INVALIDITÀ DI ALMENO IL 30%



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo “una tantum”, nella massima misura, pari ad € 1.500,00 nei confronti dei datori di lavoro e/o loro dipendenti che hanno riportato un danno permanente con un grado di invalidità compreso tra il 30 ed il 40% a seguito di infortunio sul lavoro.

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per il datore di lavoro ed il dipendente che ha maturato una anzianità di servizio di almeno un anno presso la stessa impresa è previsto il contributo una tantum di cui al precedente punto.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il datore di lavoro e/o il dipendente in regola con il versamento dei contributi EBAC deve inoltrare domanda all'ente secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 30**).

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

(31) CONTRIBUTO AGLI ORFANI DEI DATORI DI LAVORO E/O DEI LORO DIPENDENTI CHE SONO DECEDUTI PER MOTIVI DI LAVORO



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il fondo si attiva con la concessione di un contributo una tantum pari ad € 1.000,00 per ciascun figlio componente il nucleo familiare.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo si dovrà inoltrare domanda all'Ente (**all. n. 31**) allegando idonea documentazione attestante l'avvenuto decesso del genitore per motivi di lavoro. Inoltre dovrà essere presentato stato di famiglia da cui risulti l'appartenenza del richiedente al nucleo familiare del deceduto alla data della richiesta. Per i figli minori sarà delegato all'incasso il tutore legale.

(32) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA RETTA ASILO NIDO



TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il FSR provvede ad erogare provvidenze a favore sia delle imprenditrici che delle loro dipendenti che inviino, a causa dell'attività in cui sono impegnate, i loro figli all'asilo nido (da 0 a tre anni)

DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per le lavoratrici di cui sopra è previsto un contributo, nella misura massima, di € 200,00 annuale per ogni figlio.

PROCEDURA

Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all'EBAC, secondo il facsimile predisposto dal Comitato di Gestione (**all. n. 32**).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.